



# COMUNE DI ROBASSOMERO

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 9234400 - Fax 9234422

E-mail: [comune@comune.robassomero.to.it](mailto:comune@comune.robassomero.to.it) - [www.comune.robassomero.to.it](http://www.comune.robassomero.to.it)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 IN  
DATA 14.09.2004

⌘⌘⌘⌘

## **REGOLAMENTO GENERALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

COMPOSTO DA 14 ARTICOLI

⌘⌘⌘⌘

## ART. 1

## FUNZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1 – Gli impianti sportivi del Comune sono le sedi deputate allo svolgimento d'attività sportivo-motorie.

2 - Tutte le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente, sono esercitate direttamente dal Comune ovvero mediante un Gestore, individuato con specifico atto deliberativo. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi.

## Art. 2

## DIRITTO DI ACCESSO

1- E' consentito a tutti, singolarmente in forma aggregata od associata, l'accesso agli impianti sportivi di proprietà del comune, per svolgere od assistere alle attività di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e da quelli specifici degli impianti nonché secondo il calendario fissato in sede gestionale.

2 - Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso, le possibili utenze, nel rispetto delle convenzioni e regolamenti relativi alle gestioni dei singoli impianti, sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Amministrazione comunale
- b) Gestore
- c) Istituto Comprensivo di Fiano
- d) Società, cooperative e associazioni sportive affiliate a Federazioni aderenti e/o riconosciute dal CONI;
- e) Enti e gruppi di promozione sportiva;
- f) Persone singole o aggregate in gruppi occasionali per lo svolgimento di attività sportive.

3 – Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza per quelle locali.

## ART. 3

## CONCESSIONE IN USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

1 - I soggetti di cui all'art. 2 comma 2, ad esclusione dell'Amministrazione Comunale e del Gestore, i cui reciproci rapporti sono disciplinati in sede convenzionale, potranno utilizzare un impianto sportivo o una sua parte, per le attività di cui all'art. 1, aperte al pubblico, soltanto se lo prevede lo specifico regolamento dell'impianto, ed osservando la procedura ivi prevista.

## ART. 4

AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI E ALTRE ATTIVITA'  
SENZA PRESENZA DI PUBBLICO.

- 1) I soggetti di cui al precedente Art. 2 che intendono ottenere l'uso di un impianto sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico devono presentare richiesta scritta all'Amministrazione Comunale ed al Gestore almeno due mesi prima dell'inizio del calendario annuale.
- 2) Per l'utilizzo occasionale degli impianti, i soggetti di cui all'art. 2, debbono inoltrare richiesta entro il 15° giorno antecedente l'inizio dell'attività. Per l'inserimento in calendario ed il pagamento, si applicano le norme di cui al successivo articolo 11.

## ART. 5

## UTILIZZO DEL COMUNE E DELLE SCUOLE

- 1 - Il comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente per le proprie attività o manifestazioni gli impianti sportivi, secondo un calendario ed un orario stabiliti in sede convenzionale, con il Gestore.
- 2 - Sempre in sede convenzionale, sarà disciplinato l'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle scuole locali.

## ART. 6

## MODALITÀ D'USO

- 1 - L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede di regolamento d'uso specifico dell'impianto con conseguente convenzione. Di norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 22,30 alle 08,00.
- 2 - Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita
- 3 - Gli utenti non potranno accedere all'area di attività ed agli spogliatoi in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
- 4 - L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature, ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale
- 5 - Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al Gestore, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, può formulare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.
- 6 - Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno stesso. Sono fatte salve le

responsabilità di altra natura o di altri soggetti

7 - Ai sensi della legislazione vigente, è vietato fumare in tutti i locali degli impianti sportivi.

#### ART. 7

##### FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1 - Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo sono stabiliti dal Comune e dal Gestore, in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto. Annualmente, gli stessi potranno essere rivisti dalle stesse parti, d'accordo tra di loro.

2 - Nel corso della gestione, previo accordo tra Comune e Gestore, sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti.

Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti

3 - Qualora si verificassero concomitanze fra due o più richieste relativamente alle attività che si intendono svolgere, l'Amministrazione comunale, con il Gestore, provvederà a risolvere le precedenza, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 del presente regolamento e tenendo presente la necessità di favorire la diversificazione e l'ampliamento delle attività sportive .

#### ART. 8

##### UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI SINGOLI UTENTI

1 - La gestione degli impianti sportivi può prevedere, secondo accordi con il Comune stabiliti in sede convenzionale, nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato per le attività motorie e sportive da parte di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste. L'orario sarà disciplinato dai regolamenti specifici relativi ad ogni singolo impianto.

#### ART. 9

##### CORRETTO UTILIZZO

1 - L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.

2 - Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi, a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un Dirigente responsabile.

3 - Chi utilizza gli impianti è tenuto ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti riguardanti le attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il Gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

ART. 10  
SORVEGLIANZA

1 - A tutti i locali degli impianti sportivi, hanno accesso per funzioni di vigilanza, il personale preposto dal Gestore, il personale comunale incaricato.

2 - Il personale preposto dal Gestore, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del Gestore, in particolare:

- a) vigila sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
- b) segnala, anche al Comune, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni da chiunque commesse e i danni causati agli impianti durante l'uso;
- c) fa osservare ai frequentatori le norme del presente regolamento generale e di quelli specifici, nonché le norme di educazione civica e sportiva

3 - Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalare tali fatti, senza indugio, alle Forze di Polizia.

ART. 11  
TARIFFE

1 - L'utilizzo degli impianti sportivi è soggetto al pagamento di tariffe, secondo le modalità

stabilite in sede convenzionale di gestione dei singoli impianti;

2 - Le tariffe, decise con atto deliberativo per ciascun impianto sportivo, sono determinate:

- a) tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione del comune;
- b) tenendo conto della tipologia dell'impianto e delle attività che verranno svolte nello specifico impianto;
- c) la prima determinazione avverrà sulla scorta di un approfondito esame delle necessità finanziarie del Comune e della legislazione vigente, in tema di servizi a domanda individuale. All'atto della stipula della convenzione dovrà essere riportata la dichiarazione esplicita da parte del Gestore di accettazione delle tariffe;
- d) nel corso della gestione le tariffe possono essere aggiornate dal 1 gennaio di ogni anno, secondo il tasso ufficiale dell'inflazione arrotondato all'unità superiore. Ogni qual volta la legislazione imponga una variazione delle tariffe pubbliche e secondo la misura prevista dalla stessa legislazione, esse devono essere aggiornate;
- e) nel corso della gestione, in presenza di particolare, disagiata, situazione finanziaria

del Comune, le tariffe potranno essere aggiornate in aumento, d'intesa tra Comune e Gestore.

#### ART. 12

##### VIGILANZA COMUNALE

- 1 - Il Comune, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi.
- 2 - Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del Gestore.
- 3 - Nell'ambito del potere ispettivo, l'Amministrazione Comunale procederà alle necessarie verifiche finalizzate al buon funzionamento degli impianti.

#### ART. 13

##### PENALITA'

- 1 - Negli impianti sportivi, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto, salvo che i fatti commessi non prefigurino responsabilità penali.

#### ART. 14

##### TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

- 1 - Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvede il Corpo della Polizia Municipale ed in via più generale le Forze di Polizia dello Stato.
- 2 - A tali fini gli Organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo.
- 3 - Le spese relative all'impiego del Corpo di Polizia Municipale sono a carico del Gestore che può rivalersi sui fruitori dell'impianto.